

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 13 / 2009 -----
CHIEDENTE LA RATIFICA DELLA RISOLUZIONE MUNICIPALE DEL 5 NOVEMBRE 2002 DI ANTICIPARE GLI ESBORSI A TITOLO DI INDENNITÀ PER RIPETIBILI IN FAVORE DEI DIPENDENTI E DEL MUNICIPIO DI CHIASSO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DI REVISIONE PENALE DEL TRIBUNALE D'APPELLO DI DATA 17 AGOSTO 2004, INTIMATA IL SUCCESSIVO 23 AGOSTO 2004 -----

Chiasso, 24 agosto 2009

Ris. mun. 1464 / 18 agosto 2009

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali,

Con riferimento alla nota vertenza, la situazione può essere riassunta come segue.

A seguito della sentenza della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio dell'11 ottobre 2002, che dichiarava colpevole il Cons. com. Rodolfo Pantani di ripetuta diffamazione e ingiuria nei confronti di alcuni dipendenti comunali, nonché dei cinque Municipali, rispettivamente gli uni nell'esercizio delle proprie attività di funzionari, gli altri quali politici, con risoluzione municipale 1427 del 5 novembre 2002 l'Esecutivo aveva risolto di anticipare le spese per ripetibili fissate dalla Corte delle Assise, sulla scorta delle rispettive cessioni di credito degli interessati.

A seguito del ricorso contro detta decisione municipale, il Consiglio di Stato aveva statuito che il Municipio, dal profilo formale, non ha competenza, in assenza di base legale esplicita, giusta l'art. 106 LOC, per decidere autonomamente l'anticipo degli esborsi, competenza che quindi ricade sul Consiglio comunale, giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. r) LOC. Per questo motivo si chiede la ratifica della risoluzione municipale.

Il Legislativo si era già espresso il 13 dicembre 2004 sul MM 16 / 2004, chiedente la ratifica della decisione municipale, con 35 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti, ma anche questa decisione è stata invalidata da vizio di forma, consistente nel fatto che la risoluzione municipale di emissione del messaggio municipale non poteva essere presa dai Municipali coinvolti, ma avrebbe dovuto essere risolta da parte dei Supplenti Municipali.

Per questo motivo la questione viene riproposta con il presente messaggio municipale.

Nel frattempo la procedura penale è stata condotta in seconda istanza davanti alla Corte di cassazione e revisione del Tribunale d'appello, adita dal Cons. com. Pantani, la quale in data 17 agosto 2004 ha riformato il giudizio della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio, nel senso che ha ritenuto Rodolfo Pantani autore colpevole di ripetuta diffamazione nei confronti di Claudio Moro, Ettore Cavadini, Marco Chiesa, Marco Ferrazzini e Mauro Mapelli, commessa l'8 e il 22 ottobre 2000, mentre lo ha prosciolto dalle accuse di diffamazione imputategli il 15 ottobre, il 29 ottobre, il 5 novembre, il 12 novembre, il 26 novembre e il 3 dicembre 2000.

La stessa Corte ha invece confermato, sia la ripetuta diffamazione, commessa in danno dei funzionari Giorgio Scarpa, Mariella Borghi e Nicoletta Casartelli, sia l'ingiuria commessa in danno di Giorgio Scarpa.

Le conseguenze della riforma della seconda sentenza della Corte di cassazione e revisione del Tribunale d'appello, rispetto alla sentenza della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio in relazione alle indennità per ripetibili, sono le seguenti:

- | | |
|---|--|
| - Giorgio Scarpa | indennità invariata di fr. 3'493,55 |
| - Mariella Borghi | diminuzione dell'indennità da fr. 8'893,45 a fr. 6'000.-- |
| - Nicoletta Casartelli | indennità invariata di fr. 4'329,95 |
| - Claudio Moro, Ettore Cavadini,
Marco Chiesa, Mauro Mapelli e
Marco Ferrazzini | quest'ultimo in veste di membro dell'Esecutivo
e non anche di privato:
diminuzione dell'indennità complessiva da fr.
7'580,40 a fr. 6'500.--. |

Il Municipio aveva anticipato sulla base della prima sentenza della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio un'indennità globale per ripetibili di fr. 24'297,35, mentre quest'ultima cifra, sulla scorta della seconda sentenza della Corte di cassazione e revisione del Tribunale d'appello, deve essere ridotta a fr. 20'323,50.

La differenza per le ripetibili di prima istanza, riformate in seconda istanza di rispettivi fr. 3'973,85, composta da fr. 2'893,45 più fr. 1'080,40, verrà domandata in restituzione.

Pertanto, in conclusione vi preghiamo di voler

risolvere:

E' RATIFICATO L'ANTICIPO DEGLI ESBORSI A TITOLO DI INDENNITÀ PER RIPETIBILI IN FAVORE DEI DIPENDENTI E DEI MUNICIPALI DI CHIASSO SUMMENZIONATI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DI REVISIONE PENALE DEL TRIBUNALE D'APPELLO DI DATA 17 AGOSTO 2004, INTIMATA IL SUCCESSIVO 23 AGOSTO 2004, SECONDO IL DETTAGLIO ESPOSTO IN INGRESSO, PER UN GLOBALE DI FR. 20'323,50.-----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretta